



COMUNE DI OCCHIOBELLO
AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE

Città libera dai pesticidi

ORDINANZA N. 86 del 27/05/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO ADIBITE AL CONSUMO SUL POSTO DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

Visti

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto l'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" che recita:

- 1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- 2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono*

presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Omissis ...

Richiamato il documento tecnico INAIL su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-Cov-2 nel settore della ristorazione in base al quale *"Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità"*;

Valutata pertanto la necessità di favorire l'adozione di misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, a garanzia della massima tutela sia del rischio di contagio sia dei rischi professionali;

Valutato inoltre che, al fine di tutelare la salute pubblica si rende necessario modificare, sino al 31 ottobre 2020, i tempi di rilascio delle autorizzazioni per nuove occupazioni o maggiori spazi di suolo pubblico o di uso pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, in deroga a quanto stabilito nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione della relativa tassa, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 22 marzo 2005 e ss.mm.ii;

Ritenuto pertanto di modificare i sopradetti criteri per il rilascio di concessioni di nuove occupazioni di suolo pubblico o ampliamento di superfici già concesse garantendo comunque il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, arredo e decoro urbano, igiene e sanità;

Dato comunque atto, che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione della relativa tassa, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 22 marzo 2005 e ss.mm.ii, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione, qualora, per mutate esigenze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni;

Sulla base dell'istruttoria svolta da parte degli uffici competenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione della relativa tassa, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 22 marzo 2005 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con delibera di C.C. n., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2010;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. Decreto legislativo 267/2000e ssm.m.ii. secondo il quale in di emergenze

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

dalla data di pubblicazione del presente atto, per le motivazioni in premessa specificate, ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che ritengano di presentare domanda per l'ampliamento delle superfici di suolo pubblico già concessione o per poter procedere a nuove occupazioni, l'autorizzazione per l'occupazione di uno spazio in area pubblica o aperta al pubblico pari al massimo alla superficie di somministrazione interna del locale sarà rilasciata entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della relativa domanda, in deroga alle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione della relativa tassa, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 22 marzo 2005 e ss.mm.ii.

Le occupazioni sono, comunque, soggette a valutazione degli uffici competenti a garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale, della possibilità di affaccio sulla pubblica via da parte di altre attività commerciali e di effettiva richiesta di parcheggio in zona.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 le domande di nuove concessioni per occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente di Polizia Amministrativa, con allegata planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza l'applicazione dell'imposta di bollo, utilizzando il modello che sarà successivamente adottato con atto dirigenziale.

DISPONE

Che il Responsabile di Area competente dia attuazione alla presente ordinanza, mediante attività provvedimentale e gestionale propria.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE

lChe la presente ordinanza:

sia preventivamente comunicata al Prefetto di Rovigo;

sia pubblicata all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

Occhiobello, lì 27/05/2020

Sottoscritta dal Sindaco

(COIZZI SONDRÀ)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

